



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7298 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giojelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Arma dei Carabinieri, Comando Generale, Arma dei Carabinieri, non costituiti in giudizio;

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS- non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. del Verbale del comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione per gli accertamenti psico-fisici, redatto in data 17.05.2021 nell'ambito del procedura selettiva del <<Concorso, per esami, e

titoli per il reclutamento di 3.851 Carabinieri in ferma quadriennale (g.u.r.i. – 4^a serie speciale n. 16 del 25 Febbraio 2020)>> e relativo alla visita del 17.05.2021 sul candidato -OMISSIS-e giudicato non idoneo al prosieguo dell'iter concorsuale perchè “è stato/a riscontrato/a affetto/a -OMISSIS-”;

2. della contestuale comunicazione di inidoneità al proseguo dell'iter concorsuale n.388211/2-11 di prot.;

3. del risultato dell'esame audiometrico effettuato in data 17.05.2021 con esito comunicate solo in data 02.07.2021;

4. degli atti e dei documenti redatti dalla Commissione ivi comprese le graduatorie e gli elenchi compilati per le convocazioni alle successive prove di concorso;

5. del risultato della successiva prova di concorso degli accertamenti attitudinali a cui il ricorrente non ha partecipato;

6. dell'avviso per i candidati giudicati idonei a tutti gli accertamenti previsti dall'art.5 comma 1 lett. B e c del bando di concorso;

7. delle graduatorie finali civile, VFP e bilinguista di concorso; del decreto di approvazione della suddetta graduatoria; delle relative prescrizioni per l'incorporamento;

8. in subordine, per quanto qui comporta delle <<norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.851 Carabinieri in ferma quadriennale (g.u.r.i. – 4^a serie speciale n. 16 del 25 Febbraio 2020)>>;

9. di ogni altro provvedimento ad esso preordinato, connesso e conseguente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 3/9/2021:

1. dell'avviso del 16.07.2021 con cui si avvertiva dell'uscita imminente delle graduatorie e che le destinazioni di ogni candidato risultato idoneo sarebbe stata pubblicata nel mese di settembre;

2. dell'avviso di pubblicazione delle graduatorie finali del 27.07.2021;

3. della graduatoria finale di merito riserva posti art.1 comma 1 lett.b del 27.07.2021;

4. del decreto del 24.07.2021 n.164 13.2.2019.

5. della graduatoria finale di merito riserva posti art.1 comma 1 lett.c del 27.07.2021;

6. di tutti i verbali di prova relativi alle prove finali del <Concorso, per esami, e titoli per il reclutamento di 3.851 Carabinieri in ferma quadriennale (g.u.r.i. – 4^a serie speciale n. 16 del 25 Febbraio 2020)>>.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1.Considerato che la relazione medica, depositata in data 11.11.2021 in adempimento all'O.C.I. di questa Sezione n. 9761 del 13.9.2021, ha accertato che il ricorrente è idoneo a proseguire l'iter concorsuale;

2.Rilevato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa;

Ravvisata l'opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria "*de qua*";

Ritenuto di poter autorizzare il ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso, dell'atto per motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito web di Internet del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

-di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

-di fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

-di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

3. Considerato che il ricorrente ha chiesto di poter essere sottoposto alle prove selettive non ancora espletate;

Ritenuto di poter accogliere la precitata istanza, disponendo che la P.A. dovrà sottoporre il ricorrente alle prove selettive non ancora espletate e che dovrà altresì provvedere a tutti i successivi adempimenti, con onere di depositare in giudizio una nota, con cui si attesti l'esito nonché il punteggio attribuito in relazione a tutte le prove del concorso espletate ed il punteggio complessivamente spettante al candidato;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ordina alla parte ricorrente la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nei sensi di cui in parte motiva, disponendo, contestualmente, che la P.A. ammetta il ricorrente a sostenere le prove selettive non ancora espletate.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 7 febbraio 2022.

Onera parte ricorrente della notifica della presente Ordinanza alla P.A. anche presso la sede reale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Rosa Perna, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.